

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

Licenziamento discriminatorio - Impugnativa - Rito ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012 - Rapporto di specialità rispetto all'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011 - Sussistenza - Conseguenze.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 26039 del 24/09/2025 (Rv. 676540 - 01) Il rito speciale per l'impugnativa del licenziamento discriminatorio ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012, - applicabile, in tutte le ipotesi di interruzione illegittima del rapporto di lavoro di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970, alle controversie instaurate successivamente alla sua entrata in vigore (avvenuta in data 18 luglio 2012) - deve considerarsi prevalente, sotto il profilo della specialità, rispetto a quello contemplato dall'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 per le controversie in materia di discriminazione, con la conseguente applicazione anche di diversi termini per l'impugnativa del licenziamento rispetto a quelli di cui al citato d.lgs.